

Rimborsi chilometrici riconosciuti ai rider: esclusi dal reddito di lavoro dipendente



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarLa che, con risposta a interpello 11.4.2023 n. 290, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che **il rimborso chilometrico**, determinato secondo specifici criteri, spettante ai **rider che utilizzano il mezzo proprio**, anziché quello aziendale, per l'espletamento dell'attività lavorativa, **possa considerarsi riferibile a costi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro** e, pertanto, **non sia imponibile**, ai fini IRPEF, quale **reddito di lavoro dipendente in capo ai beneficiari**.

Nel caso di specie, il **rimborso chilometrico**:

- i) **spetta ai rider che**, su richiesta aziendale, **utilizzano il proprio veicolo durante il turno per l'esecuzione delle consegne**;
- ii) **è riconosciuto a copertura integrale e forfetaria di tutti i costi sostenuti** (es. carburante/energia, manutenzione del veicolo, ecc.) ed è calcolato automaticamente dalla società in base al percorso tramite Google Maps e non è soggetto a contribuzione previdenziale;
- iii) **è parametrato alla tipologia del mezzo utilizzato** (auto, scooter, bicicletta) ed è **riferito ai chilometri calcolati attraverso l'apposita App aziendale**, impostata sul percorso più breve per raggiungere il punto consegna.

La Circolare è composta da N° 4 pagine inclusa la presente

Premessa

Con **risposta a interpello 11.4.2023 n. 290**, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che **non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il rimborso chilometrico**, con determinate caratteristiche, **corrisposto ai rider** che, su richiesta del datore di lavoro, **utilizzano il proprio mezzo per effettuare le consegne**.

Criteria generali per l'esclusione da tassazione dei rimborsi spese

In linea generale, in base al principio di onnicomprensività, **tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore**, anche a titolo di rimborso spese, **costituiscono per quest'ultimo reddito di lavoro dipendente**, salvo quanto statuito dai co. 2 e ss. dell'art. 51 del TUIR.

Osserva

Non concorrono però alla **formazione della base imponibile del dipendente**:

- le **somme che non costituiscono arricchimento per il lavoratore** (ad esempio gli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale)
e
- le **erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro** (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 178/2003 e 357/2007).

In merito alla modalità di determinazione dell'ammontare delle spese rimborsate, l'Agenzia delle Entrate ha più volte affermato che, in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, **le spese sostenute dal lavoratore e rimborsategli in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell'ipotesi in cui tale criterio forfetario sia stato previsto dal legislatore**.

Osserva

Laddove il **legislatore non abbia provveduto a indicare un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione**, i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, **al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente** (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 74/2017 e riposte a interpello n. 314/2021 e 328/2021).

Fattispecie oggetto di interpello

Nel caso di specie, la società svolge un'attività di delivery food caratterizzata da un modello organizzativo che **prevede l'utilizzo del contratto di lavoro subordinato per l'assunzione dei rider**, stipulando con le organizzazioni sindacali un Accordo integrativo aziendale.

Tale Accordo stabilisce che "il luogo di lavoro è indicato nel contratto di assunzione e può corrispondere alla sede della Società, ad un Hub aziendale, ovvero al Comune, ovvero se presente l'area metropolitana, all'interno della quale viene svolta la prestazione lavorativa. All'interno del Comune/Città Metropolitana, la modifica unilaterale del luogo di inizio del lavoro non sarà in alcun modo considerata come trasferta".

È inoltre prevista una retribuzione oraria, cui deve aggiungersi **un importo a titolo di accantonamento al TFR, il premio di valorizzazione**, le indennità aggiuntive (per lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno) e un rimborso chilometrico, calcolato con specifici criteri (sulla base delle Tabelle ACI e sulla rilevazione dei dati concernenti la tipologia di veicolo utilizzato) e regole definite.

Caratteristiche del rimborso chilometrico

Nello specifico caso, il "rimborso chilometrico":

- ✓ **spetta ai rider che su richiesta aziendale utilizzano il proprio veicolo** durante il turno per l'esecuzione delle consegne;
- ✓ **è previsto a copertura integrale e forfetaria di tutti i costi sostenuti** (carburante/energia, usura del veicolo, ivi compreso il mantenimento dello stesso in condizioni di sicurezza, manutenzione del veicolo, assicurazione, ecc.);
- ✓ **viene calcolato automaticamente dalla società in base al percorso tramite Google Maps** e non è soggetto a contribuzione previdenziale;
- ✓ **è parametrato alla tipologia del mezzo utilizzato** (auto, scooter, bicicletta);
- ✓ **è riferito ai chilometri calcolati attraverso l'apposita app aziendale**, impostata sul percorso più breve per raggiungere il punto consegna.

Viene inoltre precisato che tale rimborso rappresenta "un importante risparmio in termini di costo per l'azienda stante la differenza nel ristorare il *dipendente delle spese di manutenzione, percorrenza, assicurazione etc., rispetto al fatto di farsi carico interamente della spesa per mettere il mezzo a disposizione*".

Ad esempio, per il mese di ottobre 2022:

- il **noleggior del ciclomotore sarebbe costato 230,00 euro**, mentre **la media del rimborso chilometrico corrisposto è stata di circa 91,00 euro**;
- il **noleggior dell'e-bike sarebbe costato 139,00 euro**, mentre la media del rimborso chilometrico corrisposta **è stata di circa 23,00 euro**.

Rileva altresì la circostanza che, nel caso in esame, il **mezzo di trasporto messo a disposizione dal dipendente è "necessario" per lo svolgimento da parte del rider dell'attività lavorativa** e, infatti, costituisce anche uno degli elementi valutati ai fini dell'assunzione.

Non concorrenza del rimborso chilometrico al reddito dei rider

Sulla base di tali considerazioni, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che nel caso di specie il "rimborso chilometrico", determinato nei termini sopra illustrati, spettante ai rider che utilizzano il mezzo proprio, anziché quello aziendale, per l'espletamento dell'attività lavorativa, **possa considerarsi riferibile a costi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro e**, pertanto, **non sia imponibile**, ai fini IRPEF, quale reddito di lavoro dipendente in capo ai beneficiari.

Fine della Circolare N° 28/2023